



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**
Servizio Contratti e centrale acquisti

A tutti i dipendenti del Servizio
Contratti e centrale acquisti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496450 – ☒ 0461.496460
Serv.casf@pec.provincia.tn.it

LORO SEDI

Trento, 19 NOV. 2014

Prot. n. S170/14/615084/4-2014-71
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Dichiarazione ex art. 12 del Piano di prevenzione della corruzione.

L' art. 12, comma 1, del Piano di prevenzione della corruzione 2014-2016 della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 7 febbraio 2014 e aggiornato con deliberazione n. 1050 del 30 giugno 2014, prevede che, nei procedimenti indicati dall'art. 1, comma 16, della legge L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), i soggetti competenti dichiarano che non intercorrono con gli interessati, né con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, relazioni idonee a generare un conflitto di interesse, ovvero, nel caso contrario, di astenersi dal compito d'ufficio per conflitto di interesse.

Tra i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 16, della legge n 190/2012 rientrano:

- la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Al fine di garantire il "monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti", mediante la dichiarazione di cui all'art. 12, comma 1, del Piano, si precisa quanto segue.

Soggetti tenuti a rendere la dichiarazione

La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell'articolo 12 del Piano anticorruzione, dai "soggetti competenti", così come indicati alla lettera k) dell'art. 2 del medesimo Piano, ossia "il dipendente al quale è assegnata l'attività istruttoria, il dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, il dirigente competente a rendere il parere di legittimità in ordine ai provvedimenti di competenza della Giunta provinciale, nonché il componente della commissione chiamata ad esprimere una valutazione o ad assumere una decisione".

Alla luce di quanto sopra, la dichiarazione, in relazione a ciascuna delle procedure di scelta del contraente seguite dal Servizio Contratti e centrale acquisti, dovrà essere resa, eventualmente avvalendosi dei fac-simili di dichiarazione allegati alla presente:

- dal responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/1992;
- dal Presidente e dai componenti delle commissioni tecniche nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- dal Presidente della seduta di gara;
- dai testimoni della seduta di gara;
- dagli incaricati delle verifiche dei requisiti, in quanto soggetti che svolgono "attività istruttoria" a supporto del responsabile del procedimento;
- dal Direttore e dal Dirigente del Servizio.

Sarà cura del responsabile del procedimento rendere la dichiarazione e acquisire quella degli ulteriori soggetti sopraindicati.

Fermo restando quanto sopra previsto in relazione alle procedure di scelta del contraente, la dichiarazione di cui all'art. 12 sarà resa, inoltre, dai Direttori e da tutto il personale di livello D, C e B del Servizio Contratti e centrale acquisti.

La dichiarazione sarà resa anche dai nuovi soggetti competenti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Piano, come ad esempio nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento.

Si ritiene che, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Piano anticorruzione 2014-2016 della PAT, in ragione della natura dell'attività svolta, l'obbligo dichiarativo in questione non vada esteso al segretario della commissione tecnica, in quanto il medesimo non riveste un ruolo decisorio né svolge un'attività istruttoria. Si ritiene, peraltro, che anche il segretario della commissione tecnica debba attenersi agli obblighi generali di astensione previsti dall'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali.

Per completezza, si evidenzia che la medesima dichiarazione dovrebbe essere resa anche dai soggetti delle strutture provinciali e dai soggetti beneficiari dei servizi offerti da APAC – Servizio Contratti e centrale acquisti ai sensi dell'art. 39 bis della L.P. 3/2006, che svolgono attività istruttoria/decisoria nell'ambito del procedimento di scelta del contraente. L'articolo 12 del piano anticorruzione si riferisce infatti ai "*procedimenti indicati all'articolo 1, comma 16, L. 190/2012*", e quindi al procedimento di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche riguardo alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163" (art. 1, comma 16, lett. b), Legge 190/2012).

Premesso che tale previsione andrà coordinata e condivisa con le strutture competenti, si fa riferimento in particolare alle seguenti fasi della procedura:

- individuazione delle imprese da invitare alla trattativa privata, mediante confronto concorrenziale;
- eventuale procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta;
- valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale delle condanne penali;
- fase di visione, unitamente alle imprese, dei luoghi dove devono svolgersi i servizi e le forniture, nel caso in cui gli atti di gara prevedano il sopralluogo obbligatorio.

Momento in cui la dichiarazione deve essere resa

In considerazione delle molteplici attività svolte dal Servizio Contratti e centrale acquisti è auspicabile che, a titolo collaborativo, ciascun soggetto competente, come sopra individuato, renda, entro il corrente mese di novembre e successivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, una dichiarazione di carattere generale e "per quanto di

conoscenza" in ordine all'eventuale sussistenza o meno di conflitti d'interesse con potenziali soggetti operanti negli ambiti di competenza del medesimo Servizio Contratti e centrale acquisti, affinché possano essere adottate le misure organizzative idonee a garantire in modo efficiente la continuità dell'azione amministrativa (ad esempio assegnando il soggetto ad altra funzione), avvalendosi preferibilmente dell'allegato facsimile.

In ogni caso, la dichiarazione in ordine alla sussistenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi dovrà essere integrata al verificarsi di qualsiasi situazione modificativa.

Le dichiarazioni dei dipendenti saranno ricevute e valutate dal Dirigente e conservate agli atti con protocollo riservato.

Le dichiarazioni del Dirigente saranno valutate dal Dirigente sovraordinato.

Il Presidente e i componenti della commissione tecnica renderanno la dichiarazione ai fini della nomina avvalendosi, in tale caso, delle dichiarazioni di cui all'allegato facsimile.

Casi di potenziale conflitto di interesse che comportano l'obbligo di astensione:

L'art. 12 del Piano deve esser letto alla luce dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento (approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014) che declina i casi puntuali di relazioni idonee a generare un potenziale conflitto di interesse e che pertanto comportano l'obbligo di astensione da parte del dipendente. Fra tali casi la disposizione prevede l'obbligo di astensione del dipendente dall'adozione di decisioni o dal partecipare ad attività che possano coinvolgere interessi di suoi parenti entro il secondo grado. A tal proposito, appare opportuno ricordare ai dipendenti le disposizioni dettate dal Codice civile (articoli 74 e ss. c.c.) in merito alla parentela e al calcolo dei gradi di parentela e precisare, in apposito prospetto, quali siano i parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado:

"Art. 74

Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il

figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.”

“Art. 75

Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.”

“Art. 76

Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.”

Prospetto:

Parenti fino al II grado:

Primo grado:

Parenti in linea retta: genitori e figli,

Parenti in linea collaterale: -

Secondo grado:

Parenti in linea retta: nonni, nipoti (figli dei figli)

Parenti in linea collaterale: fratelli e sorelle

L'art. 7 del codice di comportamento prevede altresì l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni che riguardano soggetti con i quali il dipendente abbia “*rapporti di frequentazione abituale*”, da intendersi come frequenti e continuativi contatti tali da inficiare l'imparzialità e la serenità di giudizio del dipendente stesso.

La medesima disposizione contiene infine quale clausola generale l'obbligo di astensione in presenza di “*gravi ragioni di convenienza*”; in quest'ultima ipotesi l'eventuale astensione è rimessa al senso di correttezza e responsabilità del dipendente.

Dichiarazione attestante i contatti diretti:

Ad integrazione della precedente circolare prot. n. S170/14//413269/4-2014-71 del 31 luglio 2014, in considerazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del Piano si precisa quanto segue:

- all'atto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di scelta del contraente (all'esito delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara) ogni soggetto competente dovrà dichiarare gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati anche al di fuori dell'orario di lavoro, avvalendosi dell'apposito modello di dichiarazione, allegato alla presente, che dovrà essere protocollato e conservato agli atti della procedura di gara;
- per maggior chiarezza, si evidenzia che per contatti diretti s'intendono i contatti non tracciati, diversi da quelli avvenuti per iscritto, ed esclusivamente finalizzati ad ottenere informazioni in merito a procedure di scelta del contraente di competenza del Servizio Contratti e centrale acquisti.

Nel caso in cui si dovessero verificare casi non previsti dalla presente circolare, oppure situazioni di dubbio, si richiede un comportamento ispirato a cautela e prudenza, anche a maggior tutela del dipendente, dandone tempestiva segnalazione al Dirigente affinché siano impartite ulteriori istruzioni.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
dott. Tommaso Sussarellu -

Si allegano fac-simili delle seguenti dichiarazioni, disponibili su disco di rete U:

- 1) dichiarazione di astensione o assenza di conflitto d'interesse annuale;
- 2) dichiarazione di astensione in caso di conflitto d'interesse;
- 3) dichiarazione per la nomina a Presidente della commissione tecnica;
- 4) dichiarazione per la nomina a componente della commissione tecnica;
- 5) dichiarazione attestante i contatti diretti;
- 6) dichiarazione attestante i contatti diretti da parte del Presidente di Commissione tecnica;
- 7) dichiarazione attestante i contatti diretti da parte del componente di Commissione tecnica.